

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 19 marzo 2013 in Roma, si sono incontrate SMA S.p.A. rappresentata dai sigg.ri Piero Pisoni, Dario Bresciani, Gianluca Cattaneo e le OO.SS. nazionali di Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs Uil rappresentate dai sigg.ri Maria Grazia Gabrielli, Ferruccio Fiorot, Marco Marroni unitamente alle rispettive Rappresentanze Sindacali Territoriali

### PREMESSO

- CHE in data 29 marzo 2012, SMA S.p.A. e le O.SS. nazionali di Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs Uil, unitamente alle rispettive Rappresentanze Sindacali Territoriali, hanno sottoscritto un accordo volto a disciplinare, per la durata di 12 mesi, una nuova organizzazione del lavoro domenicale, ridefinendo altresì il relativo trattamento economico-normativo;
- CHE l'efficacia di tale accordo, avente carattere sperimentale, cesserà in data 31 marzo 2013;
- CHE SMA S.p.A., avendo riguardo alle difficoltà ingenerate dall'aggravarsi dell'attuale congiuntura economica recessiva, che condizionano fortemente il settore della distribuzione alimentare a causa della contrazione dei consumi, ha manifestato alle OO.SS. il proprio interesse a prorogare l'efficacia dell'accordo sottoscritto in data 29 marzo 2012, allo scopo di mantenere un'organizzazione del lavoro che consenta di affrontare adeguatamente le difficoltà congiunturali nell'ottica della salvaguardia dei livelli occupazionali, anche attraverso il confronto preventivo con le Organizzazioni Sindacali e, al contempo, di cogliere in maniera adeguata le opportunità di mercato. L'azienda dichiara, a tale riguardo, che non sono, allo stato attuale, previste chiusure ulteriori di punti vendita sulla rete diretta oltre a quelle già comunicate di Roma/Ardeatina, Aprilia, Pomezia e Piacenza 4;
- CHE Le OO.SS. hanno più volte dichiarato, pur dando disponibilità a trovare soluzioni organizzative equilibrate e condivise, la loro contrarietà alla liberalizzazione degli orari e delle aperture domenicali e festive;
- CHE SMA S.p.A. e le OO.SS. conformemente a quanto previsto a norma della clausola 8) dell'accordo sottoscritto in data 29 marzo 2012, hanno deciso di confrontarsi in relazione all'opportunità di prorogarne l'efficacia;

### Dopo ampia discussione, si conviene e si stipula quanto segue

1. le premesse costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente accordo;
2. le parti convengono, dandosene atto reciprocamente, che l'efficacia dell'accordo sottoscritto in data 29 marzo 2012 e di cui in premessa, con scadenza prevista per il giorno 31 marzo 2013, viene prorogata al 31 marzo 2014;
3. pertanto, le prestazioni lavorative del personale assunto con contratto a tempo indeterminato, determinato, di apprendistato e di inserimento prestate nelle giornate domenicali di apertura al pubblico "extranatalizie" continueranno ad essere retribuite e regolamentate, sino alla scadenza della proroga di cui al punto che precede, conformemente alle previsioni di cui alle clausole 3), 3.1) e 6) dell'accordo sottoscritto in data 29/03/2012, che si intendono qui integralmente richiamate per relationem;
4. con riferimento a quanto previsto alla clausola 4) dell'accordo sottoscritto in data 29/03/2012, le Parti ribadiscono che il recupero delle ore lavorate potrà essere effettuato a "mezza giornata" o a "giornata intera" ovvero secondo le modalità definite nell'ambito del confronto territoriale di cui al successivo punto 5 e sarà programmato contemperando le esigenze organizzative di ciascun punto vendita con quelle del lavoratore.  
Potranno essere concordate tra la direzione aziendale ed il lavoratore diverse modalità e termini di fruizione del recupero delle ore lavorate nelle domeniche ricomprese nel periodo


"extranatalizio". Tale recupero, in ogni caso, dovrà avere luogo entro e non oltre il 30 aprile 2014.

Il trattamento economico dei riposi eventualmente non fruiti entro tale data sarà liquidato con la retribuzione di giugno 2014.

5. Le Parti concordano sulla necessità di rafforzare il ruolo del confronto territoriale. La direzione aziendale ribadisce la propria disponibilità ad incontrare le Organizzazioni Sindacali a livello territoriale su richiesta delle stesse per effettuare un confronto, anche finalizzato ad intese, su:
  - programmazione delle domeniche di apertura;
  - organizzazione del lavoro e dell'attività lavorativa del personale nei diversi punti vendita per garantire la copertura delle aperture domenicali, nonché sull'eventuale possibilità di assunzione di lavoratori a tempo determinato per la copertura suddetta;
  - eventuali problematiche legate all'applicazione del presente accordo;
  - l'opportunità di incrementare l'orario dei lavoratori con contratto a tempo parziale prevedendo la distribuzione dello stesso anche nella giornata della domenica;
  - la possibilità dell'applicazione di una turnazione sulle prestazioni domenicali dei lavoratori che hanno il riposo settimanale fissato in una giornata diversa dalla domenica;
  - le modalità di fruizione dei recuperi previsti a norma del punto 4 del presente accordo.
6. La vigenza del presente accordo di proroga avrà effetto con decorrenza 1 aprile 2013 e sino al 31 marzo 2014. Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il mese di febbraio 2014 per verificare gli effetti scaturiti dal presente accordo, nonché l'opportunità di prorogarne ulteriormente la validità.
7. Le parti stipulanti si impegnano ad effettuare, con cadenza trimestrale, una verifica sulle modalità applicative del presente accordo e a valutare, di conseguenza, eventuali modifiche/miglioramenti da apportare
8. Le parti si impegnano infine a rivalutare e, eventualmente, a ridefinire il contenuto del presente accordo qualora intervenisse una sostanziale modifica del quadro normativo nazionale in tema di liberalizzazione delle aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali.

Letto, confermato e sottoscritto

SMA S.p.A.



Le Organizzazioni Sindacali

